

STUDIO LEGALE ASSOCIATO AMMINISTRATIVO E CIVILE

AVV. GIOVANNI DELUCCA

abilitato avanti le magistrature superiori

AVV. ALESSANDRO MARELLI

abilitato avanti le magistrature superiori

AVV. GIAN LUIGI MONTI

AVV. ARCONOVALDO BONACORSI

AVV. GIUSEPPE FINO

Associazione Professionale fondata nel 1993 dall'Avv. Paolo Gualandi

Bologna, 23 maggio 2018

40/I

Spett.le

**SUAP COMUNE DI LESIGNANO DE'
BAGNI - Settore Uso e Assetto del Terri-
torio**

Via PEC: protocollo@postacert.comune.lesignano-debagni.pr.it

C.A. Geom. Antonella Vescovi: l.schianchi@comune.lesignano-debagni.pr.it

Spett.le

**COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI
in persona del Sindaco *pro tempore***

Via PEC: protocollo@postacert.comune.lesignano-debagni.pr.it

Spett.le

**GEOM. ANTONELLA VESCOVI
In qualità di Responsabile del Settore Uso
e Assetto del Territorio nonché del SUAP
COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI**

Via PEC: protocollo@postacert.comune.lesignano-debagni.pr.it

E p.c.

Ill.mi

PROF. AVV. GIORGIO PAGALIARI

AVV. MATTEO SOLLINI

Via e-mail: studio@pagliarisollini.it

Via fax 0521/28.54.15

**DOTT. ANDREA CANALI / PISTA MOTOCROSS IN LESIGNANO DE' BA-
GNI / COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI (pista motocross in Lesignano
de' Bagni - conferenza di servizi pratica n. 145/2018 del 26.3.2018 conclusa con
Determinazione del 3.5.2018 - procedimenti di verifica edilizia e rilascio di au-
torizzazione in deroga ex D.P.R. 34/2001)**

**ISTANZA DI ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI ANCHE IN VIA DI AUTOTUTELA
E ACCESSO AGLI ATTI**

Formulo la presente sempre su mandato del **Dott. Andrea Canali**, facendo seguito all'istanza di avvio del procedimento amministrativo per la verifica della regolarità urbanistica ed edilizia della pista, trasmessa con PEC del 19 gennaio 2018, nonché alle successive comunicazioni fino alle osservazioni presentate alla conferenza di servizi in oggetto a mezzo PEC del 16 aprile 2018, tutte agli atti dell'Amministrazione.

In via preliminare debbo **ribadire integralmente il contenuto delle osservazioni del 16 aprile 2018**, allegate alla presente di cui sono parte integrante, dalle quali si evince come la pista da motocross in oggetto sia priva di un titolo edilizio idoneo e che la CILA in sanatoria oggetto della conferenza di servizi sia stata richiesta in assenza dei presupposti di legge.

Devo confermare, infatti, che **la realizzazione di una pista da motocross non può essere considerata semplice movimentazione terra o comunque opera precaria per la quale non occorresse la concessione edilizia al momento della realizzazione**; se ciò è pacifico per la legislazione vigente, per la quale la realizzazione *ex novo* di una pista è soggetta a permesso di costruire, la conclusione valeva anche all'epoca della realizzazione della pista (1977), avendo la giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 1991, n. 486; T.A.R. Toscana, Sez. I, 17 novembre 1989, n. 959; T.A.R. Piemonte, 11 maggio 1991, n. 164) formatasi sulla disciplina previgente (art. 31 L. 1150/1942 e art. 1 L. 10/1977) confermato la necessità della concessione edilizia quando l'intervento comportasse una modifica permanente del territorio, anche se attuata con opere di scavo.

Peraltro, sotto il profilo penale, la necessità della concessione edilizia per opere di modifica della morfologia del territorio, attraverso rilevanti opere di scavo, sbancamenti, livellamenti finalizzati ad usi diversi da quelli agricoli, come quelli turistici o sportivi, è stata ritenuta circostanza pacifica anche dalla Suprema Corte (Cass. Penale, Sez. III, 12 gennaio 1989, n. 44).

Dagli atti, anche come rappresentati nelle osservazioni allegate, ma più in particolare dalla CILA in sanatoria oggetto di conferenza di servizi, è emerso che **la pista da motocross sia stata realizzata in forza del nulla osta in data 8 ottobre 1977 e non di altro titolo**; ma è agevole rilevare che il nulla osta – tra l'altro privo di alcun allegato cartografico – non avesse la natura e la consistenza della concessione edilizia richiesta dall'art. 1 L. 10/1977.

Ne consegue che **il tracciato della pista deve ritenersi abusivo** (in quanto privo di titolo edilizio idoneo), rilevato – nelle osservazioni allegate cui si rinvia – che i successivi titoli edilizi abbiano riguardato solo i fabbricati e mai il tracciato stesso, oltre che **privo di agibilità** (limitata agli edifici) per quanto rilevato nelle osservazioni allegate *sub* 10.

Ulteriori conseguenze sono che la CILA in sanatoria oggetto di conferenza di servizi si fonda su un errato presupposto (legittimità del tracciato preesistente), sia compilata erroneamente (sul punto dei precedenti edilizi) e costituisca titolo inidoneo a “sanare” il tracciato nella sua interezza; più in particolare perché:

1. i precedenti edilizi indicati nel Modulo di presentazione del titolo edilizio (cassella *sub* f) - pag. 5) non riguardano il tracciato della pista e dunque non sono idonei ad individuare lo stato legittimato;
2. in relazione allo stato legittimo indicato nel Modulo di Relazione Tecnica (cassella *sub* 3 - pag. 4) è **erroneamente contrassegnata l'opzione 3.3.1 relativo all'accertamento di conformità ex art. 17 L.R. E.R. 23/2004**, poiché tale accertamento riguarda solo opere soggette a permesso di costruire o SCIA, ma non anche quelle sottoposte a semplice CILA per la quale, infatti, si sarebbe dovuta selezionare – nei limiti dell'ammissibilità dell'intervento – l'opzione 3.3.4, relativa alle CILA in sanatoria *ex* art. 16 – bis L.R. E.R. 23/2004; tale compilazione erronea è indice ulteriore dell'effettiva illegittimità dello stato di fatto precedente, per il quale – ove ammissibile – si dovrebbe procedere ad accertamento di conformità *ex* art. 17 L.R. cit. attraverso la presentazione di un permesso di costruire (e non – si ripete – di una semplice CILA);
3. la CILA non è idonea a “sanare” un intervento per il quale sia richiesto un titolo edilizio “maggiore”; non solo in astratto, ma anche in concreto, perché essa è limitata a sanare alcune limitate modifiche del tracciato.

Avendo così correttamente individuato la tipologia dell'intervento e la rilevanza dello stesso sotto il profilo urbanistico ed edilizio, appaiono **confermati tutti i profili – compresi quelli procedurali – di illegittimità contestate nelle osservazioni del 16 aprile 2018**, che pertanto devono essere qui integralmente ribadite, anche alla luce della comunicazione del 14 maggio u.s. ricevuta dal Prof. Avv. Giorgio Pagliari e dall'Avv. Matteo Sollini, aggiungendo solamente che la **L.R. E.R. 20 aprile 2018 n. 4**, pur evidentemente successiva alle osservazioni del 16 aprile 2018, **contempli nell'Allegato B.2.44) le piste tra i progetti sottoposti a screening ovvero direttamente a VIA se ricadenti, anche parzialmente, in area protetta**.

Nella presente sede, invece, devo evidenziare **ulteriore profilo di illegittimità della procedura**, derivante dall'illegittimità del ricorso all'autorizzazione paesaggistica semplificata, per la regolarizzazione dello stato di fatto, relativa alle modifiche del tracciato della pista da motocross, in quanto per opere abusive è previsto esclusivamente l'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167, D.Lgs. 42/2004; viceversa l'autorizzazione paesaggistica semplificata è prevista dal D.P.R. 31/2017, regolamento di cui all'art. 146, comma 9, D.Lgs. 42/2004, **relativo alle sole opere da realizzarsi**.

In ragione di quanto sopra rilevato e più ampiamente illustrato nelle **allegato osservazioni del 16 aprile 2018**, che devono intendersi parte integrante del presente atto, in nome e per conto del Dott. Andrea Canali, che sottoscrive per adesione,

INVITO E DIFFIDO

l'Amministrazione e l'Ufficio in indirizzo a

- a. accertare l'insussistenza dei presupposti della CILA, adottando provvedimento di dichiarazione di invalidità e/o inefficacia della stessa, nonché ogni ulteriore provvedimento conseguente di legge, tra cui quello di sospensione dei lavori;
- b. annullare, in via di autotutela, la determinazione conclusiva della Conferenza di servizio in oggetto, nonché ogni atto presupposto o comunque connesso, anche non cognito, concludendo la conferenza di servizi medesima dando atto di quanto sopra *sub a*);
- c. concludere il procedimento di accertamento avviato a seguito dell'istanza a mezzo PEC del 19 gennaio 2018 e successiva comunicazione *ex art. 7 L. 2410/1990* dell'Amministrazione in data 15 febbraio 2018 (senza protocollo), accertando l'abusività delle opere per le ragioni sopra esposte e adottando ogni provvedimento sanzionatorio di legge;

il tutto con ogni ulteriore provvedimento e non oltre i termini di legge, nonché con espresso avvertimento che in assenza si procederà anche ai sensi dell'art. 31 C.P.A.

FORMULO

istanza di accesso agli atti ex art. 22 e ss. L. 241/1990

sempre in nome e per conto del Dott. Canali, già intervenuto nei procedimenti in oggetto e pertanto munito di interesse, con particolare riferimento:

- c) agli strumenti urbanistici in vigore al momento della realizzazione della pista nell'anno 1977, avendo dichiarato il tecnico la conformità dell'intervento agli stessi, tra i quali, non escluso altro, P.R.G., piani di fabbricazione, regolamenti edilizi, piani di attuazione che riguardino l'area interessata;
- d) a provvedimenti, atti e documenti del procedimento di autorizzazione acustica in deroga ex D.P.R. 304/2001, avviato in relazione alla pista in oggetto;

chiedendo che l'accesso sia consentito anche per via telematica, tramite trasmissione degli atti all'indirizzo PEC del sottoscritto (giuseppe.fino@ordineavvocat-bopec.it).

SIGNIFICO

in ultimo, di essere ancora in attesa dell'evasione dell'istanza di accesso agli atti presentata con PEC del 7 maggio 2018, con riferimento agli atti e documenti della conferenza di servizio in oggetto e avverto che, in assenza di riscontro, si procederà in via contenziosa.

Tanto si doveva.

Distinti saluti.

(Avv. Giuseppe Fino)

(Dott. Andrea Canali)

Si allega:

- osservazioni a mezzo PEC Avv. Fino 16 aprile 2016.